

ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA L'ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO E L'ISTITUTO STORICO GERMANICO DI ROMA PER LA DIGITALIZZAZIONE, LO STUDIO E LA VALORIZZAZIONE DEI DOCUMENTI DEL FONDO "ATTIVITÀ DEL DUCE"

TRA

L'Archivio centrale dello Stato (di seguito denominato **ACS**), C.F.80215390586, con sede legale in Roma, Piazzale degli archivi n. 27, rappresentato dalla dott.ssa Giovanna Giubbini in qualità di Sovrintendente, nata a Perugia il 5/12/1958, CF GBBGNN58T45G478S, domiciliata per la carica in piazzale degli Archivi 27, 00144 Roma;

e

L'Istituto storico germanico di Roma (Deutsches Historisches Institut Rom che fa parte della Max Weber Stiftung, Bonn), C.F. 80182190589, con sede in Roma, via Aurelia Antica n. 391, rappresentata dalla prof.ssa Petra Terhoeven, nata il 20/03/1969 in Germania, la quale interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore dell'Istituto storico germanico di Roma (di seguito denominata **DHI**);

di seguito collettivamente indicati come le "Parti";

VISTA la L. 22 aprile 1941, n. 633, recante *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*, e, in particolare, gli artt. 10 e 70-ter;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, e, in particolare, l'art. 15;

VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e, in particolare, l'art. 53;

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*, e, in particolare, gli artt. 6, 7, 107, 108, 112, 118 e 119;

VISTA la Circolare 29 settembre 2017 n. 39 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale Archivi;

VISTI il Piano Nazionale di Digitalizzazione del patrimonio culturale (PND), approvato nel giugno 2022, le *Linee guida per l'acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni dei beni culturali in ambiente digitale* e le *Linee guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale* pubblicate dalla Digital Library;

VISTO il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, recante *Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*, e, in particolare, l'art. 6, commi 1 e 9, e l'art. 14;

VISTO il D.M. 5 settembre 2024, n. 270, recante *Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*, e, in particolare, l'art. 13, comma 1;

PREMESSO CHE

- che l'Archivio centrale dello Stato è un Istituto del Ministero della Cultura dotato di autonomia speciale ai sensi del D.M. 5 settembre 2024;
- l'ACS, per mandato istituzionale, conserva la documentazione storica degli organi centrali dello Stato unitario e degli enti pubblici di rilievo nazionale ai fini di garantirne la conoscenza e la fruizione, attraverso attività quali ordinamento, descrizione, pubblicazione degli strumenti di ricerca e della documentazione digitalizzata, organizzazione di mostre, convegni e attività formative;
- l'ACS conserva, nel fondo del Partito nazionale fascista, la serie archivistica Ufficio propaganda. Attività del duce (fotografie dell'Istituto Luce), 1927-1943, 3795 fotografie;
- il DHI è da tempo impegnato nella ricerca sulla storia del fascismo italiano 1922-1945, con particolare attenzione sia al periodo dell'occupazione tedesca sia alla storia delle istituzioni del regime fascista 1922-1943. Al suo attivo può annoverare una serie di pubblicazioni basandosi su ricerche archivistiche dettagliate sui temi indicati, destinati ad un pubblico accademico tedesco, italiano e internazionale, specializzato nel campo della ricerca storica, nonché sulla formazione di borsisti, di dottorandi e ricercatori postdoc e la promozione delle loro ricerche;
- il DHI offre tramite la sua biblioteca agli utenti italiani, europei ed internazionali la consultazione, a titolo gratuito, dei suoi fondi librari e di banche dati specializzate;
- il DHI intende ampliare ulteriormente il suo progetto di ricerca e divulgazione relativo al calendario di lavoro e delle udienze di Benito Mussolini durante la sua funzione di capo di governo del Regno d'Italia dal 1922 al 1943, attraverso la realizzazione di una banca dati specializzata che include anche riferimenti fotografici alle udienze, da destinare a specialisti del settore nonché ad ambienti accademici.
-

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DELL'ACCORDO

Il presente accordo intende formalizzare rapporti di collaborazione tra l'ACS e il DHI, finalizzati ad attività di studio, ricerca e divulgazione scientifica riguardante le attività istituzionali e di partito di Benito Mussolini nel periodo 1922-1943. In particolare, nel periodo 2025-2026, è intenzione del DHI approfondire la ricerca sul calendario di lavoro e delle udienze di Benito Mussolini durante la sua funzione di capo di governo del Regno d'Italia dal 1922 al 1943, inserire i dati relativi in una banca dati specializzata, e unirvi una selezione di immagini delle udienze e degli incontri del duce, conservati nella serie archivistica Partito nazionale fascista. Ufficio propaganda. Attività del duce

(fotografie dell'Istituto Luce), 1927-1943, 3795 fotografie. A tal fine, il DHI intende digitalizzare, con l'accordo e la collaborazione di ACS che ne è il soggetto conservatore, la serie fotografica indicata del fondo Attività del duce, oggi riprodotta digitalmente solo in bassa definizione. E' previsto di presentare i risultati durante un evento seminariale aperto al pubblico.

ART. 2 - IMPEGNI DELLE PARTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

ACS e DHI collaboreranno alla realizzazione del progetto indicato all'art. 1.

L'ACS metterà a disposizione la documentazione archivistica di interesse e supervisionerà la qualità delle digitalizzazioni, secondo le Linee guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale dell'INDP-DL.

Il DHI realizzerà a proprie spese, per conto dell'ACS, la digitalizzazione della serie fotografica secondo il dettato delle citate Linee guida (file digitali in formato TIFF, JPEG e PDF, corredati di metadati in formato METS). Conclusa l'attività di digitalizzazione, l'ACS fornirà al DHI una copia dei file digitali relativi alle udienze e agli incontri del duce, con le restrizioni di utilizzo indicate nel successivo articolo 6.

Il DHI, in virtù del lavoro di ricerca sul calendario di lavoro e delle udienze di Benito Mussolini durante la sua funzione di capo di governo del Regno d'Italia dal 1922 al 1943, fornirà ad ACS informazioni dettagliate sulle date delle udienze e degli incontri del duce, che andranno ad integrare e correggere le informazioni descrittive delle didascalie delle fotografie, attualmente contenenti date spesso approssimative.

L'ACS e il DHI si impegnano a valorizzare in maniera condivisa e sinergica i risultati del progetto, attraverso strumenti atti alla massima fruizione da parte degli studenti e della potenziale utenza, compresi momenti pubblici di presentazione.

ART. 3 - REFERENTI TECNICO-SCIENTIFICI

Sono individuati i seguenti referenti:

- per l'ACS la dott.ssa Martina Federici, responsabile degli Archivi fotografici e vicedirettrice della Sala di studio, martina.federici@cultura.gov.it;
- per il DHI il prof. Lutz H. Klinkhammer, vicedirettore e responsabile del settore di storia contemporanea, klinkhammer@dhi-roma.it.

I referenti hanno il compito di supervisionare e assicurare tutte le attività necessarie, favorendo un opportuno flusso comunicativo tra le Parti ai fini della definizione e condivisione delle operazioni e delle attività attuative delle finalità del presente accordo.

ART. 4 – DURATA, MODIFICHE E RISOLUZIONE DELL’ACCORDO

Il presente Accordo ha la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per pari durata mediante ulteriore atto scritto tra le Parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all’altro contraente non oltre mesi 3 (tre) dalla scadenza del presente Accordo.

Qualsiasi modifica dovrà essere concordata tra le Parti in forma scritta ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte dei rispettivi Rappresentanti legali.

Le Parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo, ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta.

ART. 5 - ONERI FINANZIARI

Le Parti si impegnano a cooperare per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali e finanziarie proprie, secondo il principio di mutua collaborazione. La messa a disposizione delle risorse proprie non dovrà recare pregiudizio ai servizi offerti dall’ACS né comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fermo restando quanto previsto dagli atti di natura convenzionale, i rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del presente Accordo avverranno a titolo gratuito tra le Parti.

ART. 6 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI DI RICERCA, CONDIVISIONE E DIVULGAZIONE

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni pubbliche relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto della presente convenzione.

Qualsiasi documento o prodotto scientifico riconducibile all’attività di ricerca disciplinata dal presente Accordo dovrà fare menzione esplicita al fatto che si tratta di progetto svolto in collaborazione tra le Parti.

Le attività didattiche, di ricerca e di documentazione svolte dal DHI avranno l'obiettivo di proporre iniziative culturali, comprese pubblicazioni senza fine di lucro, da concordare con l’ACS, e volte alla promozione del patrimonio documentario in oggetto a livello locale, nazionale e internazionale. Qualsiasi documento o prodotto scientifico riconducibile all’attività di ricerca disciplinata dal presente Accordo dovrà fare menzione esplicita al fatto che si tratta di progetto svolto in collaborazione tra le Parti.

L’ACS autorizza il DHI all’utilizzo dei materiali digitalizzati nella sede dell’Istituto, nel suo Intranet interno e nelle sale della sua Biblioteca.

La concessione di immagini da parte dell’ACS non comporta la cessione di diritti di sfruttamento commerciale degli stessi, del diritto di riproduzione e di concessione d’uso che devono essere

autorizzati dall'ACS ai sensi dell'art. 108 del D. lgs. 42/2004 e del D.M. 161/2023, così come modificato dal D.M. 108/2024.

ART. 7 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione del presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente al Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

ART. 8 - COPERTURA ASSICURATIVA – RESPONSABILITÀ CIVILE

Le Parti si impegnano a consentire al personale dipendente e/o ad esso equiparato, coinvolto nell'attività, l'accesso ai luoghi designati per lo svolgimento del lavoro, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall'art. 2 del presente accordo.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, sarà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori oggetto dell'intesa stessa.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 9 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente Accordo.

Per qualunque controversia che possa insorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, le Parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile e alle specifiche disposizioni di legge in materia.

ART. 10 - FIRMA, REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex. art. 24, commi 1 e 2 del *Codice dell'amministrazione digitale* – D.lgs. 82/2005 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente,

Per l'Istituto storico germanico di Roma
Il Direttore
Prof.ssa Petra Terhoeven

Per l'Archivio centrale dello Stato
Il Sovrintendente
Dott.ssa Giovanna Giubbini

